



## VALORIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

(sintesi delle misure approvate dai Ministeri Vigilanti)

### EFFETTI SULLA CONTRIBUTUZIONE

**CONTRIBUZIONE MINIMA:** Nessun impatto.

La contribuzione minima dovuta (soggettiva, integrativa e maternità) deve essere versata entro il 31/5 (1° rata) e 31/10 (2° rata) utilizzando le ordinarie modalità (SAT PCM2012 oppure MAV)

**ECCEDENZIA CONTRIBUTUZIONE SOGGETTIVA:** variate le aliquote da applicare al reddito netto professionale (aliquota di finanziamento).

ANNO DI DICHIARAZIONE	ALIQUOTA SOGGETTIVA MINIMA	ALIQUOTA SOGGETTIVA MASSIMA
2004-2011	10%	17%
2012-2013	11%	100%
Dal 2014	12%	100%

Ogni anno, la scelta dell'aliquota da applicare al reddito netto professionale deve essere effettuata in sede di adesione al SAT PCE (servizio disponibile dal mese di settembre).

**ECCEDENZIA CONTRIBUTUZIONE INTEGRATIVA:** 4% sine die.

### EFFETTI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

**Aliquota di computo:** incrementata rispetto all'aliquota di finanziamento.

Dall'anno 2012 viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto dell'aumento dell'aliquota di computo nei termini indicati nella tabella di seguito riportata:

ALIQUOTA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA	PLUS % RICONOSCIUTO	COEFFICIENTE DI EQUITÀ' INTERGENERAZIONALE	MAGGIORAZIONE	ALIQUOTA DI COMPUTO
A	B	C	D	E
<b>&gt;=17%</b>	<b>4,0%</b>	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	<b>(B*C)</b>	<b>A+D</b>
<b>&gt;= 16% e &lt; 17%</b>	<b>3,8%</b>			
<b>&gt;= 15% e &lt; 16%</b>	<b>3,6%</b>			
<b>&gt;= 14% e &lt; 15%</b>	<b>3,4%</b>			
<b>&gt;= 13% e &lt; 14%</b>	<b>3,2%</b>			
<b>&gt;= 12% e &lt; 13%</b>	<b>3,0%</b>			
<b>&gt;= 11% e &lt; 12%</b>	<b>3,0%</b>			

$A_R$  = **anzianità assicurativa reddituale complessiva**

$A_T$  = **anzianità assicurativa complessiva**

Gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva.

L'aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione soggettiva minima (o nel caso di adeguamento al minimo ai sensi dell'art. 1, comma 6 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo minimo medesimo.

La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, mentre in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato maggiorato dei relativi interessi.

## **RATEIZZAZIONE DELLE ECCEденZE CONTRIBUTIVE**

A partire dall'anno 2012 le eccedenze contributive potranno essere rateizzate secondo la procedura e le condizioni di seguito schematizzate:

<b>1</b>	<b>Oggetto della rateizzazione</b>	Anni 2012, 2013 e 2014: sono rateizzabili le eccedenze del contributo soggettivo calcolate applicando l'aliquota scelta in fase di adesione al servizio SAT PCE e del contributo integrativo dovute per ciascun anno. Dall'anno 2015: è rateizzabile l'eccedenza del contributo soggettivo calcolata applicando l'aliquota scelta in fase di adesione al servizio SAT PCE, dovuta per ciascun anno.
<b>2</b>	<b>Modalità di opzione</b>	La scelta della opzione di rateizzazione deve essere effettuata annualmente esclusivamente in fase di adesione, entro il termine del 15/11, al servizio SAT PCE.
<b>3</b>	<b>Modalità di pagamento</b>	<p>Mediante bollettini Mav da generare online a seguito di adesione al servizio SAT PCE che conterranno l'ammontare dei contributi dovuti e rateizzabili calcolati sulla base dei dati reddituali comunicati e della percentuale del contributo soggettivo scelta, oltre interessi.</p> <p>In caso di rettifica in aumento dei dati reddituali effettuata dopo la scadenza del 15/11, le somme eventualmente dovute scaturite dalla comunicazione rettificativa, a titolo di eccedenza del contributo soggettivo in applicazione dell'aliquota minima prevista ed a titolo di eccedenza del contributo integrativo, non sono rateizzabili.</p> <p>Rimane valida la rateizzazione definita sulla base della prima comunicazione effettuata.</p>
<b>4</b>	<b>Importo rateizzabile</b>	Contributi complessivamente dovuti e rateizzabili (v. punto 1) così come calcolati al precedente punto 3 di importo $\geq$ € 1.000,00.
<b>5</b>	<b>Numero rate</b>	Quattro
<b>6</b>	<b>Scadenza rate</b>	La prima entro la scadenza del 15/12 dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento; la terza entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di riferimento; la quarta entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>7</b>	<b>Interessi</b>	Pari al tasso di rendimento atteso del patrimonio così come applicato nell'ultimo bilancio tecnico attuariale definito alla data di apertura del servizio SAT PCE di ciascun anno.
<b>8</b>	<b>Ammontare rate</b>	$\frac{1}{4}$ di ciascun contributo rateizzabile + interessi dal 16/12 alla data di scadenza di ciascuna rata che devono essere versati contestualmente ai contributi di riferimento. La prima rata è senza interessi. Con riferimento al

		<p>contributo soggettivo, gli interessi sono conteggiati esclusivamente sull'ammontare delle eccedenze dovute così come calcolate applicando l'aliquota minima annualmente prevista.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>Conseguenze tardivo/omesso pagamento rate</b></p>	<p>Per ciascuna rata non versata entro il relativo termine sono applicate le maggiorazioni previste dal sistema sanzionatorio ordinario di cui all'art.22bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza e successive eventuali modifiche ed integrazioni.</p> <p>Le maggiorazioni (sanzioni ed interessi) sono applicate sull'ammontare delle eccedenze dovute, come specificate all'art. 8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale così come modificato dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 24/05/2011.</p> <p>Gli interessi di cui al sistema sanzionatorio sono calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata sui contributi oggetto di rateizzazione non versati alle scadenze delle rate medesime.</p> <p>Rimangono dovuti gli interessi di dilazione di cui al punto 7, sui quali non sono calcolati gli interessi di cui al sistema sanzionatorio per tardivo/omesso pagamento delle rate.</p> <p>Non è in alcun caso applicabile il provvedimento di regolarizzazione spontanea di cui all'allegato E del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza e successive eventuali modifiche ed integrazioni per le inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali e/o di versamento dei contributi inerenti l'annualità per la quale è stata richiesta la rateizzazione.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Accertamento delle somme dovute in applicazione del sistema sanzionatorio</b></p>	<p>I contributi dovuti e rateizzabili non versati entro le scadenze previste delle rate e/o le maggiorazioni dovute (v. punto 9) sono direttamente riscosse mediante iscrizione a ruolo nel primo ruolo utile. L'iscrizione a ruolo non sarà preceduta da avviso di accertamento delle inadempienze né da avviso di iscrizione a ruolo.</p> <p>I termini, le modalità e le condizioni della rateizzazione saranno riportati nelle condizioni generali del servizio SAT PCE, che dovranno necessariamente essere accettate prima dell'adesione al servizio medesimo.</p> <p>L'attività di accertamento delle somme dovute, finalizzata alla iscrizione a ruolo delle stesse, sarà effettuata successivamente alla scadenza dell'ultima rata prevista.</p>